

Civile Sent. Sez. U Num. 22718 Anno 2016

Presidente: CANZIO GIOVANNI

Relatore: PETITTI STEFANO

Data pubblicazione: 09/11/2016

S E N T E N Z A

SILVESTRI Gerardo, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gianfranco Ceci per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, viale Santi Pietro e Paolo n. 25, presso lo studio dell'Avvocato Luigi Valensise;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

- *controricorrente* -

e contro

INPS - Gestione Ex INPDAP, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- *intimato* -

per l'annullamento dell'ordinanza della Corte di cassazione, Sezioni unite civili, 18 aprile 2013, n. 9406.

570  
26



Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 ottobre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per il ricorrente, l'Avvocato Gianfranco Ceci;

sentito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

#### FATTI DI CAUSA

1. - La Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale, con sentenza depositata il 14 maggio 2009, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Gerardo Silvestri, già maresciallo della Guardia di Finanza, nei confronti della decisione del 13 giugno 2005 che aveva rigettato l'appello avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della stessa Corte per la Regione Lombardia, depositata il 7 gennaio 2002, con la quale era stata respinta la domanda dello stesso Silvestri avente ad oggetto il riconoscimento del suo diritto alla doppia tredicesima e alla doppia indennità integrativa speciale sulla pensione e sullo stipendio per il periodo 10 marzo 1975-29 gennaio 1986, in applicazione di due sentenze della Corte costituzionale.

La Corte dei conti ha ritenuto che il ricorrente avesse dedotto non già un errore di fatto, ma un preteso errore di diritto, sostenendo la tesi secondo la quale la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale avrebbe travolto anche il giudicato formatosi sulla questione dallo stesso introdotta.

2. - Avverso tale decisione, il Silvestri ha proposto ricorso per cassazione.

3. - Con ordinanza n. 9406 del 2013, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ai sensi dell'abrogato art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile nella specie *ratione temporis*, in quanto privo della formulazione del quesito di diritto richiesta, appunto a pena di inammissibilità, dalla predetta disposizione del codice di rito.

4. - Il Silvestri ha proposto ricorso ex artt. 111 Cost., 362, primo comma, e



360, primo e terzo comma, cod. proc. civ., chiedendo l'annullamento di tale ordinanza.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha resistito con controricorso.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - La ricorrente chiede l'annullamento della impugnata ordinanza «a) sia perché con la stessa è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Silvestri nel maggio 2010 contro la sentenza n. 255 del 26.02.2009

emessa in sede di giudizio di revocazione dalla Sezione Seconda Centrale della Corte dei Conti depositata il 14.05.2009 in quanto privo ai sensi dell'abrogato articolo 366 bis c.p.c. della formulazione del motivo di diritto, mentre tale quesito non era dovuto trattandosi di applicazione di sentenze di accoglimento della Corte costituzionale; b) sia perché da detta ordinanza, ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, non si evince che quest'ultimo sia stato informato dell'esistenza del procedimento (art. 70 c.p.c.)», nonché «per la consequenziale omessa pronuncia di merito sul ricorso stesso ai sensi dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma I e IV, c.p.c.».

2. - Il ricorso è inammissibile.

2.1. - Avverso le sentenze e le ordinanze della Corte di cassazione pronunciate ai sensi dell'art. 375, primo comma, numeri 4) e 5), nonché, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2009, delle ordinanze pronunciate a norma dell'art. 375, primo comma, numero 1), cod. proc. civ., è ammissibile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., il solo ricorso per revocazione per errore di fatto, di cui all'art. 395, numero



positivamente acquisito (o escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. S.U., n. 26022 del 2008; Cass. n. 22868 del 2012). Esso, inoltre, deve presentare i caratteri dell'evidenza ed obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini, e deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio (Cass. n. 4456 del 2015).

2.2. - Nella specie, all'evidenza il ricorso non prospetta l'esistenza di un errore revocatorio.

Il ricorrente, anche nella intestazione del ricorso, precisa che lo stesso è proposto ai sensi degli artt. 111 Cost., 362, primo comma, e 360, primo e terzo comma, cod. proc. civ., così ipotizzando che una pronuncia di questa Corte sia suscettibile di essere impugnata con un normale ricorso per cassazione, ancorché in ipotesi, per motivi attinenti alla giurisdizione.

Una simile pretesa, peraltro, si rivela del tutto infondata, atteso che, come già rilevato, avverso le sentenze e le ordinanze, anche quelle adottate ai sensi dell'art. 375, n. 1, cod. proc. civ., è ammesso il solo rimedio del ricorso per revocazione di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (art. 391-bis cod. proc. civ.).

2.3. - Né il ricorso può essere ritenuto ammissibile supponendo che, con la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente abbia inteso proporre l'unico rimedio esperibile avverso le decisioni di questa Corte, atteso che nel ricorso non viene in alcun modo individuato l'errore percettivo nel quale sarebbe incorso il Collegio nel dichiarare l'inammissibilità di un ricorso proposto avverso sentenza depositata tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009, perché l'unico articolato motivo dello stesso non era assistito dalla formulazione di un quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366-bis cod. proc. civ., *ratione temporis* applicabile.



Il ricorrente, anche in questa sede, sostiene che la Corte dei conti avrebbe dovuto riconoscere la fondatezza della pretesa azionata per effetto di due decisioni della Corte costituzionale, dichiarative della illegittimità costituzionale di norme preclusive dell'affermazione di quel diritto. Ma, a prescindere dalla fondatezza o no della premessa dalla quale muove il ricorrente, è certo che il vizio denunciato, peraltro riferibile alle decisioni assunte nel merito dalla Corte dei conti e non anche alla ordinanza in questa sede impugnata, non integra in alcun modo un errore revocatorio.

3. - Il ricorso è pertanto inammissibile.

Il ricorrente va condannato, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma *1-quater* all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

#### PER QUESTI MOTIVI

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, *dichiara* il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma *1-quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, *dichiara* la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma *1-bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 11 ottobre 2016.